

Notiziario Sicurezza & Privacy

Aggiornamenti, linee guida e approfondimenti
tecnici per imprese e professionisti

→ **SicurBook**®



N°	Mese	Anno
07	Settembre	2026

Scansiona QR code per visitare il
nostro sito

www.scssicurezza.it



SICUREZZA SUL LAVORO: NON BASTA LA FORMAZIONE, SERVE L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO

Nell'organizzazione della salute e sicurezza sul lavoro uno degli aspetti che può essere sottovalutato riguarda la **formale attribuzione degli incarichi alle diverse figure della prevenzione**.

Aver frequentato un corso di formazione ed essere in possesso del relativo attestato, infatti, **non significa automaticamente essere stati nominati RSPP, designati addetti antincendio o al primo soccorso oppure individuati come preposti**. Sul SICUR BOOK® on line sono disponibili i fac simili in formato word

Addetti antincendio, primo soccorso e preposti: perché le nomine devono essere formalizzate

La corretta organizzazione della sicurezza aziendale non può limitarsi alla formazione dei lavoratori o alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi. Un elemento essenziale, spesso sottovalutato, riguarda la **chiara individuazione delle persone alle quali vengono attribuiti specifici compiti nell'ambito del sistema di prevenzione e gestione delle emergenze**.

È il caso, in particolare, degli **addetti antincendio**, degli **addetti al primo soccorso** e dei **preposti**.

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 attribuisce al datore di lavoro e, nei limiti delle rispettive attribuzioni, ai dirigenti specifici obblighi di designazione e individuazione di queste figure.

L'art. 18, comma 1, lett. b), stabilisce infatti l'obbligo di **designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso e gestione dell'emergenza**. L'art. 43 ribadisce l'obbligo della preventiva designazione e precisa che gli addetti devono essere formati, presenti in numero sufficiente e disporre delle attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Per i preposti, l'art. 18, comma 1, lett. b-bis), impone invece al datore di lavoro e ai dirigenti di **individuare il preposto o i preposti incaricati delle attività di vigilanza previste dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2008**.

Designazione obbligatoria e forma scritta: due aspetti da distinguere

È opportuno fare una precisazione.

Il D.Lgs. 81/2008 **non stabilisce, in termini generali, una particolare forma solenne per l'atto di designazione degli addetti antincendio, degli addetti al primo soccorso o per l'individuazione del preposto**.

Questo, tuttavia, non significa che sia corretto affidare tali funzioni esclusivamente attraverso accordi verbali, consuetudini aziendali o situazioni di fatto.

La formalizzazione scritta dell'incarico costituisce infatti lo strumento più idoneo per:

- dimostrare che il datore di lavoro ha effettivamente adempiuto all'obbligo di designazione o individuazione;
- rendere il lavoratore pienamente consapevole del ruolo assegnato;
- individuare con precisione la decorrenza dell'incarico;
- definire l'ambito nel quale il lavoratore è chiamato ad operare;
- collegare l'incarico alla formazione e agli aggiornamenti obbligatori;
- consentire agli altri lavoratori di conoscere l'organizzazione aziendale della sicurezza;
- dimostrare, in occasione di un'ispezione o di un eventuale procedimento conseguente ad un infortunio, l'effettiva organizzazione del sistema di prevenzione.

La forma scritta assume quindi una funzione non meramente burocratica, ma **organizzativa, informativa e soprattutto probatoria**.

La semplice circostanza che un dipendente abbia frequentato un corso antincendio, di primo soccorso o per preposti, infatti, **non equivale automaticamente alla sua designazione aziendale**.

Formazione e nomina sono due momenti differenti: la formazione attribuisce le necessarie competenze; la designazione o individuazione inserisce concretamente il lavoratore nell'organizzazione della sicurezza aziendale.

Addetti antincendio: non basta aver frequentato il corso

La disciplina antincendio è oggi ulteriormente precisata dal **D.M. 2 settembre 2021**.

L'art. 4 del decreto stabilisce che, all'esito della valutazione del rischio incendio e sulla base delle misure previste per la gestione della sicurezza antincendio, **il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze**. I lavoratori designati devono poi frequentare la formazione e gli aggiornamenti previsti dalla normativa.

La distinzione è importante: un lavoratore può essere in possesso di un attestato antincendio valido ma, se il datore di lavoro non lo ha inserito nella propria organizzazione aziendale quale addetto, il solo attestato non documenta l'avvenuta designazione.



La normativa impone inoltre che tutti i lavoratori siano informati sui **nominativi delle persone incaricate della gestione dell'antincendio, delle emergenze e del primo soccorso**. Il D.M. 2 settembre 2021 richiama espressamente questa esigenza informativa.

Lo stesso principio è previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono essere informati sui nominativi degli incaricati delle misure di primo soccorso e prevenzione incendi.

La presenza di un documento aziendale aggiornato con le designazioni permette quindi di soddisfare in modo coerente anche gli obblighi di informazione.

Addetti al primo soccorso: numero adeguato e presenza effettiva

Analoghe considerazioni valgono per gli **addetti al primo soccorso**, denominazione oggi utilizzata dal D.Lgs. 81/2008 in luogo della tradizionale espressione "pronto soccorso".

L'organizzazione del primo soccorso deve essere rapportata alle dimensioni dell'azienda, alla natura dell'attività, ai rischi presenti e alla classificazione aziendale disciplinata dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

Non è quindi sufficiente nominare formalmente un solo addetto se, tenuto conto di turnazioni, ferie, malattie, trasferte, lavoro su più reparti o più sedi operative, non può essere concretamente assicurata la presenza di personale adeguatamente formato.

L'art. 43 del D.Lgs. 81/2008 richiede espressamente che gli addetti siano **in numero sufficiente**, avuto riguardo alle dimensioni e ai rischi dell'azienda.

La designazione dovrebbe pertanto essere accompagnata da una verifica concreta della copertura organizzativa delle emergenze.

Il preposto: dal ruolo “di fatto” all’obbligo di individuazione

Particolare attenzione deve essere dedicata alla figura del **preposto**.

Con le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/2008 è stato rafforzato l’obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti di individuare il soggetto incaricato della vigilanza sull’attività dei lavoratori.

L’art. 18, comma 1, lett. b-bis), stabilisce espressamente che devono essere individuati il preposto o i preposti chiamati a svolgere le attività previste dall’art. 19.

Non si tratta di una semplice qualifica formale.

Il preposto deve concretamente poter:

- sovrintendere alle attività lavorative;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
- intervenire in presenza di comportamenti non conformi;
- impartire le necessarie indicazioni di sicurezza;
- interrompere l’attività del lavoratore quando persistano comportamenti contrari alle disposizioni impartite;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le situazioni di pericolo riscontrate.

Proprio per la rilevanza delle funzioni attribuite, è particolarmente opportuno che l’individuazione del preposto avvenga attraverso **un documento scritto che specifichi con chiarezza il ruolo, l’ambito di vigilanza e l’organizzazione nella quale egli è chiamato ad operare**.



La nomina del preposto non deve peraltro essere confusa con una **delega di funzioni ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008**: il preposto mantiene gli obblighi propri previsti dall’art. 19 e non diventa, per effetto della nomina, destinatario generale degli obblighi propri del datore di lavoro.

Anche la più recente disciplina della formazione conferma la centralità del preposto: l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 disciplina specificamente i percorsi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

La formalizzazione non crea il “preposto di fatto”

Occorre inoltre ricordare che, in materia di sicurezza sul lavoro, assumono rilievo anche le funzioni concretamente esercitate.

Un lavoratore che, nell’organizzazione reale dell’impresa, sovrintende stabilmente all’attività degli altri lavoratori ed esercita concretamente poteri di vigilanza può assumere una posizione di garanzia anche indipendentemente dalla denominazione formalmente utilizzata dall’azienda.

La soluzione corretta non è, quindi, evitare la nomina per evitare responsabilità.

Al contrario, il datore di lavoro deve verificare attentamente **chi svolge realmente attività di coordinamento e vigilanza**, evitando una divergenza tra organigramma formale e organizzazione effettiva.

La formalizzazione deve rappresentare ciò che avviene realmente nell’organizzazione aziendale.

Formare, nominare e rendere effettiva l'organizzazione della sicurezza

La corretta gestione della sicurezza non può quindi esaurirsi nell'organizzazione dei corsi e nella raccolta degli attestati.

Formazione e attribuzione dell'incarico sono due momenti distinti e complementari: la prima fornisce al soggetto le conoscenze necessarie; la seconda lo inserisce formalmente nell'organizzazione aziendale della prevenzione attribuendogli uno specifico ruolo.

Verificare periodicamente che RSPP, addetti antincendio, addetti al primo soccorso e preposti siano non soltanto adeguatamente formati, ma anche **correttamente designati o individuati e documentalmente riconoscibili**, rappresenta quindi un passaggio essenziale per un sistema di sicurezza aziendale effettivo e non meramente formale.

Riferimenti principali: D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 17, 18, 19, 26, 28, 31, 37, 43, 45 e 46; D.M. 15 luglio 2003, n. 388; D.M. 2 settembre 2021; Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025; Commissione per gli interpelli, Interpello n. 5/2023. L'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è stato pubblicato sulla G.U. n. 119 del 24 maggio 2025 ed è l'attuale riferimento unitario per numerosi percorsi formativi in materia di salute e sicurezza.

Conclusioni

La designazione degli addetti antincendio, degli addetti al primo soccorso e l'individuazione dei preposti **non devono essere considerate adempimenti meramente formali**.

La legge richiede che tali figure siano effettivamente individuate e inserite nell'organizzazione della sicurezza.

Sebbene il D.Lgs. 81/2008 non preveda per ciascuna di queste designazioni una specifica forma scritta a pena di invalidità, **la formalizzazione mediante un atto scritto, datato, comunicato e conservato nella documentazione aziendale rappresenta la modalità più corretta per dare concreta attuazione agli obblighi normativi e per poterne dimostrare l'adempimento**.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, infatti, ciò che non è chiaramente organizzato, comunicato e documentato diventa inevitabilmente difficile da dimostrare.

La lettera di nomina non deve quindi essere vista come un ulteriore modulo burocratico, ma come **parte integrante dell'organizzazione aziendale della prevenzione**. Vedi fac simili presenti su:

SICURBOOK®

Sieur Book

4 - Emergenza

LINEE GUIDA APPLICATIVE
Linee guida per applicativi

ARCHIVIO DEGLI ATTESTATI
Archivio attestati

DOCUMENTI
Archivio documenti

MODULISTICA
Documenti disponibili

SICURBOOK® - Modulistica

Cerca:

Nome	Azione
PROCEDURA OPERATIVA DI EVACUAZIONE	
QSB-REG-004-2025 scheda sorveglianza GESTIONE EMERGENZA personale interno	
QSB-REG-006-2025 INFORMATIVA AI LAVORATORI ADDETTI EMERGENZA	
QSB-REG-007-2025 Verbale di Esercitazione Antincendio ed Evacuazione - FAC SIMILE	
SB-EM 01 fac simile nomina responsabile antincendio - EVACUAZIONE	
SB-EM 02 nomina responsabile pronto soccorso	

INIZIO PRECEDENTE 1 2 3 SUCCESSIVO FINE

GRUPPO

Spett.le Cliente,

riceve la presente newsletter, sotto forma di notiziario SICUR BOOK®, quale informativa specifica in materia di sicurezza sul lavoro e protezione dati personali, in quanto cliente che ha usufruito e/o usufruisce dei nostri servizi in materia di sicurezza sul lavoro e/o protezione dati personali; se non desidera più ricevere il presente notiziario, potrà disdirlo in qualunque momento, inviando una comunicazione via email come quella indicata a fondo pagina.

Se desidera ricevere informazioni in merito sui servizi da noi erogati, o in merito a quanto indicato nel presente notiziario dai propri collaboratori, Le chiediamo cortesemente di compilare il format sotto riportato e inviarlo a info@sicurezzascs.it:

Tipo Richiesta	Informazioni relative a:
-----------------------	--------------------------

Persona che richiede informazioni:

Nome	
Cognome	
Ruolo	
Telefono	
Indirizzo	
Cap	
Città	
Provincia	

Questo documento è inviato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza a termini del vigente GDPR 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e quindi ne è proibita l'utilizzazione. Se avete ricevuto per errore questa newsletter, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail dandocene immediata comunicazione, utilizzando il fac simile sotto riportato.

Informativa privacy art. 13 Regolamento UE n. 2016/679: Titolare del trattamento dei dati è SCS SICUREZZA SRL UNIPERSONALE con sede Via Sestri, 3/3 – 16154 Genova.

Sito internet www.scssicurezza.it tel. 010.37762.92 - Contitolare Trattamento Roberto Ferro - Contitolare Trattamento CSA Centro Sicurezza Applicata di Alessandro Ferro & C. sas

Per cancellarti dal ricevere le newsletter di SICUR BOOK invia Email a info@sicurezzascs.it unito ad un documento di riconoscimento della persona autorizzata (vedi anche sito Garante della privacy)

Garanzia di riservatezza e tutela della privacy GDPR 679/2016

Per cancellare o modificare gli argomenti di tuo interesse delle newsletter di SICUR BOOK NEWS invia la presente:

 **Richiesta Cancellazione invio via email del SICUR BOOK a: info@sicurezzascs.it**

(art. 21, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il Sottoscritto: _____ in qualità di _____
dell'azienda _____
con sede: _____ email _____

richiede la cancellazione dell'invio di newsletter quale il notiziario SICUR BOOK con effetto immediato
data ____/____/____ firma avente diritto richiesta

¹Allegare copia di un documento di riconoscimento

 Per informazioni:

SCS SICUREZZA srl Unipersonale	Via Sestri 3/3 Genova tel.010.377.62.92 p.i. 01574270995	info@sicurezzascs.it web.www.scssicurezza.it
C.T.P. Roberto Ferro Sicurezza sul lavoro - CTP DPO - GDPR 679/2016	Tel:348.31.27.720	ferro@sicurezzascs.it info@sicurezzascs.it

In collaborazione con:

Avv. Tommaso Ferro Consulenza legale e formazione	Tel:347.14.20.113	avvtommasoferro@gmail.com
---	-------------------	--

In collaborazione con:

CSA CENTRO SICUREZZA APPLICATA	Via delle Primule 101 16148 Genova Tel. 010.0899266/345	ufficio@csasicurezza.it
Dott. Alessandro Ferro	Tel:010.0899266/345	ufficio@csasicurezza.it
Dott.ssa Irene Carella	Tel:010.0899266/345	ufficio@csasicurezza.it
Dott. Nicolò Ferro	Tel:010.0899266/345	ufficio@csasicurezza.it